


SCRITTURA PRIVATA
SERVIZIO DI TRASFERENZA , TRASPORTO E RECUPERO
PRESSO IMPIANTI DI TRATTAMENTO, DI RIFIUTI ORGANICI
COD. CER 20.01.08

tra la **D'ANGELO VINCENZO SRL** con sede legale in Alcamo (TP) c.da Virgini S.S. 113 km 331+822 P. IVA n. 02211900812, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Sig.ra Prestigiacomò Rosanna nata in Trapani il 04/01/1968 , C.F. PRSRNN68A44L331K, domiciliato per la sua carica presso la Sede Legale della Società, di seguito denominata semplicemente D'angelo o Stazione di trasferimento o impianto, da una parte e dall'altra il

COMUNE DI _____
con sede in _____, Codice Fiscale e Partita Iva: _____, in persona del Responsabile del Settore Tecnico nato a _____ il _____, autorizzato, ai sensi di legge e del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, alla stipula del presente contratto, domiciliato per le funzioni presso la residenza Municipale, di seguito denominato semplicemente Comune o Comune conferitore,

PREMESSO

che la D'Angelo Vincenzo Srl è iscritta nel Registro delle Imprese - Camera di Commercio di TRAPANI , n. REA TP-153564;
che la D'Angelo Vincenzo Srl è iscritta all'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. 'White List') di cui al D.P.C.M. 18 aprile 2013 ed alla Legge n. 190/2012 nelle Sezioni I -II - III - V - VII - VIII a far data dal 17/02/2018 istituito dalla Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Trapani;
che la D'Angelo Vincenzo Srl è iscritto all'Albo Gestori Ambientali al n. PA00486 nella categoria 1A - 4A - 5F a far data dal 22/01/2018 ed ha lo scopo di trasportare e conferire i rifiuti presso impianti di recupero;
che con D.D.S. n. 1149 del 23.07.2014, D.D.S. n. 541 del 27.04.2015 e D.D.S. n. 2473 del 17.12.2015, l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha autorizzato la Ditta D'Angelo Vincenzo Srl alla realizzazione e gestione di una Stazione di



trasferenza di rifiuti non pericolosi sita ALCAMO (TP), di cui ai predetti D.D.S. che si allega al presente atto per farne parte integrante, necessaria allo svolgimento delle attività identificate come mera operazione di immediato scambio del carico di rifiuti direttamente da mezzi di trasporto piccoli ad altri più capienti per il successivo avvio a impianti di recupero;

che il Comune intende avvalersi della competenza tecnica, dell'organizzazione aziendale e logistica dell'impresa, a tal fine, intende intraprendere con quest'ultimo, in modo continuativo, il rapporto contrattuale avente per oggetto il servizio di conferimento dei Rifiuti organici cod. CER 20 01 08 presso la Piattaforma di trasferimento della D'Angelo Vincenzo srl, sita nel Comune di ALCAMO (TP), c.da Citrolo, Zona Industriale Area ASI per il successivo avvio degli stessi presso impianti di recupero/smaltimento finali di rifiuti anche fuori Regione;

pertanto con la Determinazione _____ n. ____ del _____, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, il Comune ha formalmente espresso l'interesse ed il conseguente intendimento di avvalersi del servizio come sopra offerto dalla D'Angelo Vincenzo Srl nei termini e con le modalità previsti dal presente atto e qui di seguito convenuti, ed a tal fine, ai sensi e per l'effetto degli artt. 37, 38 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, ha disposto l'affidamento del servizio di cui trattasi e l'approvazione del presente contratto;

che con la predetta deliberazione il Comune ha attestato la regolarità contabile dell'impegno di spesa necessario al pagamento dei corrispettivi dovuti per il servizio in parola, certificandone ogni adeguata copertura finanziaria e dando atto altresì, che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. del 28.12.2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, le conseguenti obbligazioni sono esigibili nell'esercizio finanziario in corso all'atto della stipula del presente atto;

che la D'Angelo Vincenzo Srl, dichiara di poter svolgere, come in effetti svolge con il predetto impianto di trasferimento ricadente nella sua disponibilità, il servizio predetto debitamente autorizzato per i rifiuti provenienti dal Comune con il quale per il tramite del presente atto intende stipulare apposito contratto;

che il Comune ha preso visione della compagine dell'impresa ed ha verificato che le stessa risulta rispondente alla propria esigenza secondo lo schema di riparto delle rispettive competenze, funzioni e prestazioni qui di seguito indicato:

l'impresa D'Angelo Vincenzo Srl avrà l'onere e la responsabilità esclusiva della gestione della Piattaforma di trasferimento di Rifiuti sita in ALCAMO (TP), C/da

Citrolo, giusto dispositivo di autorizzazione allegato alla presente scrittura che ne costituisce sostanziale parte integrante nonché l'onere di disimpegnare il trasporto dei Rifiuti Organici dalla Stazione di Trasferenza fino al sito di trattamento e recupero individuato;

che le autorizzazioni al trasporto all'uopo rilasciate dall'Albo Gestori Ambientale alla medesima impresa, unite al presente contratto, ne costituisce parte sostanziale ed integrante.


SSSS SSSS SSSS

Tutto ciò premesso, tra le parti si concorda quanto precisato nell'articolato che segue, da integrare in un unico ed inscindibile contesto con la narrativa che precede:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale dell'oggetto del presente contratto.

Il Comune assume l'obbligo di conferire i rifiuti non pericolosi CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) raccolti nel proprio territorio con mezzi propri ovvero con mezzi di terzi, presso la Stazione di trasferimento di rifiuti non pericolosi della D'Angelo Vincenzo Srl sita in ALCAMO (TP), C/da Citrolo, destinata allo svolgimento dei servizi riconducibili alle attività identificate come mera operazione di scambio del carico di rifiuti direttamente da mezzi di trasporto piccoli ad altri più capienti e il successivo trasporto e conferimento degli stessi a impianti di trattamento e recupero in conformità a quanto stabilito dalle vigenti prescrizioni di legge e regolamenti .



ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha una durata di anni uno dalla sua sottoscrizione e cesserà alla scadenza senza tacito rinnovo. Il presente contratto potrà essere prorogato in accordo fra le Parti prima dalla scadenza, previa eventuale definizione di nuove condizioni contrattuali.

Nel caso di recesso anticipato dal contratto e/o di rescissione dello stesso il Comune è obbligato al pagamento di tutte le prestazioni rese dalla D'Angelo Vincenzo Srl fino al termine del recesso e/o della rescissione e non ancora liquidate .

ART. 3 – MODALITA' DI CONFERIMENTO

Il Comune si impegna a consegnare i rifiuti organici con documentazione e mezzi idonei e autorizzati secondo le norme vigenti, assumendo ogni onere, costo e rischio relativo al trasporto e al conferimento presso l'impianto D'Angelo. Il Comune si impegna a consegnare rifiuto organico di qualità tale da essere idonee a consentirne il relativo trattamento da parte degli impianti.


Nel caso in cui dall'Analisi Merceologica eseguita presso l'impianto di trasfereza D'Angelo risultassero percentuali di materiali indesiderati superiori al 5% (Sono classificati materiali indesiderati i materiali non compostabili quali ad esempio metalli, inerti, vetro e plastiche), i conferimenti di rifiuti, saranno assoggettati, ad un sovrapprezzo come di seguito definito:

se l'Esito dell'Analisi eseguita presso la D'Angelo, evidenzia una percentuale di materiali indesiderati superiore al 5% ed inferiore o uguale al 10% saranno applicati al Comune i corrispettivi così come definiti all'Art. 5 con sovrapprezzo di € 15,00/tn per i rifiuti conferiti alla data di effettuazione dell'Analisi Merceologica;

se l'Esito dell'Analisi evidenzia una percentuale di materiali indesiderati superiore al 10%, saranno applicati al Comune i corrispettivi così come definiti all'Art. 5 con sovrapprezzo di € 25,00/tn, per i rifiuti conferiti alla data di effettuazione dell'Analisi Merceologica.

Il Comune Conferitore si obbliga a conferire all'Impianto il rifiuto organico proveniente dalla raccolta effettuata in un arco temporale antecedente il conferimento non superiore ai tre giorni immediatamente precedenti; i costi derivanti dai rifiuti, visivamente non conformi e/o in evidente stato di fermentazione anaerobica (presenza di ione solfato, ione nitrato, ecc.), che saranno contestati dagli impianti di trattamento finali e che dovranno essere allontanati dagli stessi saranno ribaltati interamente al Comune conferitore.

Il servizio è reso tutti i giorni feriali dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,00 alle 13:00 e dalle ore 14:30 alle 17,00 previa autorizzazione dell'impianto D'Angelo, eventuali variazioni sull'orario di conferimento saranno comunicate con congruo preavviso. Il Comune si impegna a scaricare in giornate preventivamente stabilite, anche con più mezzi, in modo da completare il carico utile da destinare a impianti di trattamento finale.



ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto il Comune si obbliga a corrispondere alla D'Angelo Vincenzo Srl il corrispettivo complessivamente determinato in:

- € 170,00 + iva con la raccolta effettuata con sacchetti biodegradabili, eccetto i sacchetti neri e che l'impurità sia inferiore 5%;
- se impurità > 5% e <10% incremento tariffa € 15,00/tn;
- se impurità > 10% incremento tariffa € 25,00/tn;

per il servizio di trasferimento e trasporto e recupero presso impianti di trattamento e recupero finali.

ART. 5 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Comune concede alla D'Angelo Vincenzo Srl la facoltà di espletare la fatturazione elettronica dei corrispettivi come sopra dovuti dal Comune in favore della stessa ditta dietro l'oggettivo ed adeguatamente comprovato riscontro:

dell'avvenuto conferimento di ciascuna tonnellata di rifiuti presso la Stazione di trasferimento D'Angelo sita nel Comune di ALCAMO (TP) C/da Citrolo, effettivamente conferita e riscontrata in ingresso ed all'uopo comprovata dalla relativa bindella della pesatura in uso presso il medesimo impianto e riportato sui formulari di scarico.

Tale fattura elettronica intestata allo stesso Comune sarà emessa ogni 15gg .

Gli importi come sopra fatturati dovranno essere corrisposti da parte del Comune alla D'Angelo Vincenzo Srl entro e non oltre il 30esimo giorno successivo alla ricezione della fattura elettronica tramite apposito bonifico bancario. Entro il medesimo termine, il Comune dovrà trasmettere (tramite posta elettronica certificata) copia dell'attestazione di bonifico bancario recante il numero di CRO riguardante il pagamento effettuato.

Il Comune si obbliga ad inviare alla D'Angelo Vincenzo Srl, per la predisposizione della fatturazione elettronica, la determina con il relativo impegno di spesa, il codice univoco dell'Ufficio competente e l'apposito codice identificativo gara (C.I.G.) necessario ed obbligatorio per la redazione della fattura elettronica.



La D'Angelo Vincenzo Srl ha l'obbligo di inviare detta fattura con ivi indicati i formulari degli scarichi presso la stazione di trasferimento, utilizzati dai mezzi Comunali e/o da mezzi di terzi incaricati dal Comune.

Le parti danno atto che il presente contratto soggiace all'applicazione della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.. Pertanto l'impresa appaltatrice, in persona della Sig.ra Prestigiacomò Rosanna nella sua qualità di amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa D'Angelo Vincenzo Srl assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata normativa.

Si allega alla prese atto per farne parte integrante la relativa dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato rispetto dei predetti obblighi comporterà l'immediata risoluzione del presente contratto e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa.


ART. 6 - PREVISIONE DI APPOSITO CAPITOLO DI BILANCIO

Il Comune, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara ed attesta che il bilancio dello stesso Ente Locale contempla un apposito capitolo e che lo stesso capitolo di bilancio ha la capienza commisurata al soddisfacimento delle obbligazioni scaturenti dal presente contratto. Pertanto, il Comune dichiara ed attesta che l'impegno oggi assunto è corredato dalla relativa copertura finanziaria.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Comune si obbliga a quantificare preventivamente l'importo destinato al servizio in oggetto del presente contratto, inserendo detta somma nella deliberazione di giunta municipale o nella determina dirigenziale del responsabile del settore, da adottarsi per ogni semestre secondo quanto previsto dall'art. 159 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii..

ART. 7- SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La D'Angelo Vincenzo Srl si riserva di sospendere i conferimenti qualora gli impianti di destinazione finale del rifiuto siano impossibilitati a ricevere lo stesso come nei casi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei medesimi impianti o di suoi annessi e/o di gravi guasti e/o di situazioni pericolose per l'ambiente e/o per il personale e/o del raggiungimento delle quantità massime di rifiuto gestibile presso gli impianti di destinazione finale, o nel caso in cui dalle Analisi eseguite sui conferimenti dovesse risultare una percentuale di materiale non compostabile superiore al 10%.



ART. 8 - SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

L'omesso o ritardato pagamento delle fatture ricevute dal Comune, in violazione dei termini convenuti, comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso legale vigente al momento dell'emissione della fattura aumentato di 7 punti percentuali a decorrere dalla data di scadenza della stessa (Legge 231/02) applicato sull'importo lordo della fattura insoluta.


Le parti convengono espressamente che l'omesso o ritardato pagamento delle fatture ricevute in violazione dei termini convenuti, ovvero il mancato invio della relativa evidenza contabile nei termini come sopra convenuti, costituirà inadempimento grave e rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c. con conseguente facoltà della D'Angelo Vincenzo Srl di sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni, previo preavviso e fino al saldo effettivo del pagamento dovuto. Nell'eventualità in cui siffatto inadempimento dovesse protrarsi per oltre 15 gg. dall'invio di apposita diffida ad adempiere, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c..

ART. 9 - CARATTERIZZAZIONE DI BASE DEL RIFIUTO

Il Comune, dovrà procedere alla caratterizzazione di base e alla Caratterizzazione Merceologica dei rifiuti, ai sensi dell' art. 2 del D.M. Ambiente 27 settembre 2010 per ciascuna tipologia di rifiuto ed in ogni caso almeno una volta all'anno.

Dalla suddetta caratterizzazione dovranno emergere i seguenti elementi:

- a) fonte ed origine dei rifiuti;
- b) informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);
- c) descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n.13 gennaio 2003, n. 36 o una dichiarazione che spieghi perché tale trattamento non è considerato necessario;
- d) dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del percolato quando sia presente;
- e) aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);
- f) informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui all'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n.13 gennaio 2003, n. 36;
- g) categoria di discarica alla quale i rifiuti sono ammissibili;



- h) se necessario, precauzioni supplementari da prendere alla discarica;
- i) un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare o recuperare i rifiuti;
- j) eventuale composizione chimica del Rifiuto (se non rientra nella categoria degli urbani), mediante adeguati riscontri analitici e test cessione di cui all'allegato 3 del D.M. Ambiente 27 settembre 2010, con verifica del rispetto dei limiti di cui alla tabella 5 del medesimo decreto;
- k) codice dell'elenco europeo dei rifiuti (decisione 2000/532/Ce della Commissione e successive modificazioni).

ART. 10- COSTI AGGIUNTIVI

Eventuali costi aggiuntivi applicati alla ditta D'Angelo, dagli impianti di destinazione finale derivanti dalla quantità e/o dalla qualità del rifiuto, saranno ribaltati al Comune conferitore o come anticipato all'Art.3 del presente contratto, qualora dalle Analisi dovesse risultare una percentuale di rifiuto non conforme superiore al 5% allora la tariffa di conferimento sarà aggravata da costi aggiuntivi o addirittura se gli impianti di destinazione finale dovessero allontanare il carico per cui lo stesso debba ritornare al produttore o presso altri impianti di recupero/smaltimento tali costi verranno successivamente ribaltati al Comune conferitore addebitandone le spesa sostenuta compresi eventuali costi di trasporto di Andata e Ritorno dall'impianto di destinazione finale.



ART. 11 - CERTIFICAZIONE DEL CREDITO - CESSIONE

A pena di decadenza il Comune ha l'onere di contestare motivatamente e per iscritto le fatture elettroniche emesse nei suoi confronti dalla D'Angelo Vincenzo Srl ed eventualmente non condivise, entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla data del ricevimento, fermo restando che ai fini della determinazione del quantitativo dei rifiuti indicati in ogni singola fattura farà fede la bindella di pesatura .

In ossequio alla normativa vigente in materia di certificazione del credito, ed al fine di garantire ogni certezza giuridica al rapporto e regolarità e continuità al servizio, il Comune ha l'obbligo di rilasciare in favore della D'Angelo Vincenzo Srl apposita certificazione del credito redatta secondo le modalità ed i termini prescritti dall'art. 7 del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 64/2013.

Nell'eventualità di violazione del superiore obbligo di certificazione, troveranno applicazione i rimedi contemplati dalla prefata normativa.

L'omesso rilascio della certificazione di cui sopra costituirà inadempimento grave e rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c., con la conseguente facoltà della D'Angelo Vincenzo Srl di sospendere l'esecuzione della propria obbligazione.

In ogni caso il Comune accetta espressamente di rinunciare ad ogni contestazione di sorta in merito alla fattura elettronica emessa decorso il termine sopra indicato, al cui spirare il credito in esso indicato deve ritenersi a tutti gli effetti come accettato e pertanto, anche in assenza della prevista certificazione, "certo, liquido ed esigibile" per ogni finalità di legge.

Nell'eventualità in cui la D'Angelo Vincenzo Srl intenda cedere i crediti maturati a fronte delle prestazioni eseguite in favore del Comune o comunque disporre ogni utilizzo in ambito bancario e finanziario, il Comune si obbliga a prestare tutta la necessaria collaborazione all'adozione di ogni atto o provvedimento che si rendesse a tal fine necessario e, nel contempo, assume sin d'ora l'obbligo al rispetto delle obbligazioni nascenti dal Contratto anche nei confronti dei soggetti finanziari interessati dalla medesima.

ART. 12 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

La D'Angelo Vincenzo Srl si obbliga ad eseguire in favore del Comune i servizi oggetto del presente contratto, fatta salva l'ipotesi dell'impossibilità della prestazione derivante da caso fortuito o da forza maggiore o la sospensione per omesso o ritardato pagamento delle fatture dovute.

La D'Angelo Vincenzo Srl si riserva la facoltà di effettuare in qualsivoglia momento e secondo le modalità ritenute più idonee ed appropriate le operazioni di verifica e di controllo in ordine alla natura dei rifiuti conferiti e, nell'eventualità di rinvenimento di rifiuti di categoria difforme da quelle ammesse ed espressamente indicate nel presente contratto, nonché divergenti dai dati forniti dal Comune conferitore in fase di caratterizzazione, di redigere apposito verbale di difformità.

Il Comune, si obbliga a consegnare alla D'Angelo Vincenzo Srl preventivamente al conferimento, le Analisi di *caratterizzazione di base del rifiuto*, con l'esatta indicazione della categoria di rifiuto da conferire.

In ogni caso non potrà essere consentito l'ingresso nella stazione di trasferimento di rifiuti di categoria difforme dai rifiuti organici, prodotti nel territorio Comunale, oggetto del presente contratto.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ DELLA D'ANGELO VINCENZO SRL

La D'Angelo Vincenzo S.r.l. assolve all'unico fine di organizzare, coordinare ed armonizzare l'attività di trasferimento e trasporto ed il loro successivo avvio presso impianti anche extra Regionali di recupero/smaltimento dei rifiuti.

La stessa potrà ritenersi responsabile nelle ipotesi di inadempimento, irregolarità e/o violazione di legge, riconducibile all'espletamento del servizio in oggetto.

La D'Angelo Vincenzo Srl nell'eventualità, si assumerà le proprie responsabilità solo ed esclusivamente dal momento della presa in consegna del rifiuto fino al sito di trattamento e recupero/smaltimento finale.

In caso di omesso o parziale espletamento del servizio, la D'Angelo Vincenzo Srl sarà responsabile nei confronti del Comune solo se l'inadempimento, anche parziale, nella fornitura sarà stato determinato da colpa grave o dolo delle medesime imprese.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

Il Comune, si obbliga ed è responsabile del compiuto e regolare assolvimento di tutti gli oneri derivanti dalla gestione dei rifiuti prima della loro consegna alla Stazione di trasferimento, alle modalità di consegna per quantità/qualità; alla compilazione della documentazione amministrativa e fiscale connessa a tale fase, nonché alla sua eventuale tenuta e/o registrazione.

Nell'eventualità in cui nel corso ed a seguito delle verifiche analitiche che, a campione, la D'Angelo Vincenzo Srl ha facoltà di eseguire sui rifiuti conferiti dal Comune, dovesse emergere la violazione e l'inosservanza alle vigenti disposizioni di legge o a quanto previsto dal presente contratto, la D'Angelo Vincenzo Srl potrà addebitare tutte le spese analitiche sostenute, le maggiori spese per lo smaltimento e risolvere il presente contratto con effetto immediato.



ART. 15 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Il Comune dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli Enti e, in particolare, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231. A tale riguardo, il Comune prende atto del processo in corso di elaborazione del modello 231 in capo alla D'Angelo Vincenzo Srl , terminato il quale sin d'ora si impegna a prenderne visione, e che gli verrà chiesto di esprimere una dichiarazione, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ad adottare, per l'intera durata del presente contratto, comportamenti conformi e coerenti con le Linee Guida del citato D. Lgs. n. 231.


ART. 16 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI E REGOLE COMPORTAMENTALI

Il Comune ed i suoi ausiliari si obbligano a fruire dei servizi forniti dalla D'Angelo Vincenzo Srl secondo la diligenza del buon padre di famiglia, preservando i locali, nonché gli impianti ed i macchinari messi a disposizione per consentire le operazioni di scarico.

ART. 17 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Nell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente Contratto, le Parti e/o gli eventuali loro ausiliari e sub-fornitori (ad es. ditte di trasporto), ciascuno secondo le rispettive competenze, si obbligano all'osservanza piena ed incondizionata degli obblighi vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi compresi quelli previsti dal Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.), nonché di tutti i regolamenti adottati dalla D'Angelo Vincenzo Srl in merito all'impianto ed alla fruizione dei servizi e ad ogni altra condizione eventualmente imposta dalla D'Angelo Vincenzo Srl in relazione all'accesso ed alla presenza all'Impianto del personale del Comune e/o ditte terze.

E' fatto obbligo al Comune, di verificare l'idoneità tecnico-professionale del soggetto che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso la Stazione di trasferimento, mediante apposita richiesta di documentazione e ad informare dei rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. A tal fine, il Comune è altresì obbligato a trasmettere a tale soggetto idonea e completa informativa trasmessagli all'uopo dall'Impresa D'Angelo Vincenzo Srl, soggetto gestore della Stazione di trasferimento.



Il Comune, è inoltre obbligato a far sì che il soggetto che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso la Stazione di trasferimento trasmetta, prima dell'avvio dei conferimenti, l'elenco completo del personale autorizzato ad accedere presso la Stazione di trasferimento e la relativa qualifica ed idoneità sanitaria, oltre all'elenco degli autoveicoli utilizzati con le targhe. L'ingresso nell'impianto sarà consentito al solo autista del mezzo indicato nel citato elenco.

Il Comune, si obbliga a far pervenire al Gestore della Stazione di trasferimento apposita comunicazione con la quale il soggetto che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso la medesima Stazione, dichiara che i mezzi ammessi nell'Impianto rispettano i requisiti di cui dal D.Lgs. n.81/2008 ss.mm.ii, e ad ogni altra normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le Parti convengono espressamente che la violazione di uno degli obblighi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, indipendentemente dall'applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative da parte delle competenti autorità, potrà comportare il mancato avvio, la sospensione e/o l'interruzione del servizio, la cui esclusiva responsabilità sarà da addebitare al Comune.

ART. 18 - AUTORIZZAZIONI DEL TRASPORTATORE

Il Comune, si obbliga a far sì che il gestore del servizio di trasporto rifiuti, in nome e per conto del Comune, produca in copia al Gestore della Stazione di trasferimento prima dell'avvio del primo conferimento, tutte le autorizzazioni - dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali - tecnico-amministrative necessarie allo svolgimento della propria attività.

Il Comune, inoltre, si obbliga a far sì che il gestore del servizio di trasporto rifiuti utilizzi esclusivamente attrezzature e mezzi in piena efficienza operativa ed in buono stato di decoro.

Il Comune, si impegna per tutta la durata del servizio affinché gli automezzi utilizzati per il conferimento sono in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti e possiedano tutti i requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e che gli stessi vengano sottoposti alle verifiche periodiche obbligatorie da parte degli Enti a ciò preposti.

ART. 19 - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

In presenza di condizioni impreviste ed imprevedibili, tali da compromettere ed impedire la regolare e proficua gestione del servizio, la D'Angelo Vincenzo Srl potrà recedere liberamente dal contratto, dandone preavviso scritto mediante raccomandata A/R., posta elettronica certificata o fax da spedire almeno 5 giorni prime della data in cui il recesso dovrà avere effetto.

Nell'eventualità in cui la D'Angelo Vincenzo Srl non possa più adempiere, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, alle obbligazioni derivanti a suo carico dal presente contratto, per cause ad esso non imputabili il rapporto oggetto del presente contratto rimane disciplinato dall'art. 1464 c.c..

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, è onere della D'Angelo Vincenzo Srl di informare anticipatamente, ove possibile, il Comune del verificarsi delle predette condizioni, onde consentire l'adozione di ogni consequenziale provvedimento o iniziativa.

ART. 20 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto viene redatto e sottoscritto dalle parti in duplice originale per la comune cautela.

Il presente contratto ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere registrato su richiesta di ciascuna delle parti contrattuali, a spese di chi ne abbia interesse.

L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del T.U. n. 131/1986.

ART. 21 – CLAUSOLE DI AUTOTUTELA

La D'Angelo Vincenzo Srl è tenuta al pieno e incondizionato rispetto dei commi 52, 52 bis, 53, 54, 55 e 56 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii., nell'ambito delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dalla predetta normativa e relativamente ad eventuali sub-appalti e sub-contratti.

Le parti si danno altresì atto che la D'Angelo Vincenzo Srl è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto previsto in ordine alle clausole di autotutela contenute nel protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto dalla Chiesa" sottoscritto dalla Regione Sicilia in data 12 luglio 2005, volto a rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza nella gestione degli appalti pubblici, di cui alla relativa Circolare Assessorato



dei Lavori Pubblici n. 593/06, ed il cui contenuto si intende qui interamente riportato e trascritto.

Le parti danno atto che la D'Angelo Vincenzo Srl è tenuto ad osservare scrupolosamente, nell'esecuzione del servizio in oggetto e per quanto compatibile, quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n.190 e ss.mm.ii. recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, la D'Angelo Vincenzo Srl, come sopra rappresentato e costituito, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

La D'Angelo Vincenzo Srl, come sopra rappresentato e costituito, dichiara, di rispettare e far rispettare a tutti i propri dipendenti, collaboratori o consulenti, nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, e per quanto compatibili, gli obblighi di condotta del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e del Codice di Comportamento del personale del Comune. La violazione degli obblighi, in quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento del personale del comune, da parte dell'impresa appaltatrice e/o dei dipendenti, collaboratori o consulenti della stessa nell'esecuzione dell'appalto in oggetto costituisce motivo di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1 del Codice antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione "c.d. Codice Vigna", la D'Angelo Vincenzo Srl, come sopra rappresentato e costituito, assume: l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia, effettuandone segnalazione anche alla pubblica amministrazione appaltante, ogni tentativo di estorsione o condizionamento, quali, ad esempio, richieste di tangenti, pressioni per l'assunzione di personale, per affidamento di subappalti, danneggiamenti, furti e simili; l'obbligo di non concedere servizi in subappalto alle ditte che ricadono nelle cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 1 del predetto "Codice Vigna".

ART. 22 - SOTTOSCRIZIONE PER PRESA VISIONE

Le parti si obbligano, dopo avere preso visione del contenuto del presente contratto e degli allegati che ne formano parte integrante ed essenziale, ad accettare tutte le clausole in esso contenute.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti rinviano alle disposizioni del Codice Civile, agli usi locali ed alla normativa speciale vigente in materia.

ARTICOLO 23 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Comune dichiara che tutte le informazioni e notizie riguardanti la D'ANGELO VINCENZO S.R.L. comunque apprese nell'adempimento degli obblighi di cui al presente contratto rimangono di esclusivo dominio della D'Angelo Vincenzo Srl.

Il Comune si obbliga per tutta la durata del presente contratto ed anche in seguito alla cessazione dei suoi effetti a mantenere segrete dette informazioni ed a non rivelarle a terzi, salvo per quanto espressamente previsto nel presente contratto.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Ogni controversia, nessuna esclusa, che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, oltre che quelle derivanti dalla eventuale omesso pagamento del corrispettivo del servizio, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Trapani.

ART. 25 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti inerenti il presente contratto dovranno essere compiute per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti per iscritto dalle parti, dovranno essere effettuate a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai seguenti recapiti:

- COMUNE DI _____, con sede in _____; PEC:

- D'Angelo Vincenzo con sede legale in Alcamo (TP) 92021, C/da Citrolo, PEC:
dangelovincenzosrl@cgn.legalmail.it

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed alla normativa di settore vigente ed applicabile.

Luogo e data ___/___/_____

L.c.s.

per la D'Angelo Vincenzo Srl _____

per il Comune di _____

Si allegano al presente contratto i seguenti atti e documenti al fine di costituirne parte integrante ed essenziale:

1. Iscrizione White List della D'Angelo Vincenzo Srl;
2. Autorizzazione gestione Stazione di trasferimento Alcamo (TP) D.D.S. n. 1149 del 23.07.2014, D.D.S. n. 541 del 27.04.2015 e D.D.S. n. 2473 del 17.12.2015;
3. Iscrizione Albo Gestori Ambientali della D'Angelo Vincenzo Srl;
4. Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari della D'Angelo Vincenzo Srl;
5. Dichiarazione del D.U.R.C. della D'Angelo Vincenzo Srl;
6. Determina municipale e impegno di spesa del Comune di _____ n. ___ del _____.

Le parti dichiarano che le clausole di cui al presente contratto sono essenziali ai fini dello stesso e di avere piena conoscenza delle singole clausole ivi contemplate e le quali vengono accettate. Pertanto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti specificamente approvano tutte le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

L.c.s.

per la D'Angelo Vincenzo Srl

per il Comune di _____

